

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE E TRASPORTO A FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI SUL TERRITORIO CITTADINO

TRA

il Comune di Savona, con sede in Savona, Corso Italia 19, codice fiscale 00175270099, in seguito chiamato per brevità "Comune", rappresentato dal Dott.ssa Katia Ratto, in qualità di Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative del Comune di Savona, nato a Genova il 29 aprile 1981, domiciliato per la carica in Savona, Corso Italia 19, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Savona,

E

l'Organizzazione di volontariato, con sede in, Via/Piazza, codice fiscale, in seguito chiamata per brevità "Organizzazione", regolarmente iscritta al **RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**, sezione "Organizzazioni di volontariato", da almeno sei mesi. Registro della Regione del Terzo Settore – sezione organizzazioni di volontariato al n., nella persona del Suo legale rappresentante, Signor/a, nato/a a il, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Organizzazione stessa, a quanto infra autorizzato/a in virtù della carica ricoperta,

Premesso

- che il Comune di Savona ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), dello Statuto comunale ispira la propria azione, tra l'altro, all'obiettivo della solidarietà verso i cittadini socialmente più deboli;
- che il Comune di Savona ai sensi degli articoli 26 e 36 dello Statuto comunale promuove, riconosce e valorizza le organizzazioni di volontariato;
- che il Comune di Savona ai sensi dell'articolo 36, comma 5, dello Statuto comunale, può realizzare forme di collaborazione con gli enti, le associazioni e le organizzazioni di volontariato, regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni, in applicazione delle vigenti leggi;
- che il Comune di Savona ritiene di notevole utilità l'apporto collaborativo delle organizzazioni di volontariato per il migliore e più efficace svolgimento dei propri compiti istituzionali, tra i quali l'attività di tutela delle persone anziane, per garantirne la permanenza all'interno del proprio contesto sociale e quale supporto per l'invecchiamento attivo;
- che il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", prevede, all'articolo 56, la possibilità per gli Enti locali di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 72 del 31 marzo 2021 ha adottato le "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)";
- che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, al termine di apposita procedura pubblica di selezione comparativa, è stato approvato l'affidamento delle attività di socializzazione rivolte agli anziani all'Organizzazione già sopra meglio individuata, è stato

concesso l'utilizzo, da parte della stessa, di alcuni spazi all'interno di immobili in disponibilità al Comune di Savona, ed è stata disposta la stipula della presente convenzione; Tutto ciò premesso, i suddetti intervenuti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Richiamo alle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto

1. Con la stipula del presente atto le parti si prefiggono di dare vita ad un'azione congiunta volta ad operare fattivamente per realizzare attività di socializzazione ed integrazione sociale degli anziani residenti nel Comune di Savona mediante l'attività dei Centri Sociali situati sul territorio comunale presso i quali possono svolgersi anche attività di ascolto, di monitoraggio e di compagnia telefonica e di trasporto.

Articolo 3

Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anno 1, con decorrenza 1° ottobre 2026 e scadenza il 30 settembre 2027, e facoltà di prosecuzione della convenzione per ulteriore anno 1.
2. Il Comune potrà recedere unilateralmente dal presente accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con rimborso all'Organizzazione delle spese sostenute fino alla data della esecutività del relativo provvedimento di recesso.
3. L'Organizzazione potrà recedere dal presente accordo per comprovata sopravvenuta e duratura impossibilità di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, previo adeguato preavviso non inferiore a mesi due.

Articolo 4

Strutture, attrezzature e mezzi

1. Il Comune ai soli fini dell'espletamento delle attività ricomprese nella presente convenzione, al fine di agevolare l'Organizzazione nel garantire le condizioni necessarie per uno svolgimento delle medesime con carattere di continuità e per una maggiore funzionalità, assicura a titolo di comodato d'uso gratuito i seguenti locali, nello stato di fatto e di diritto in cui versano e dei quali il Comune garantisce alla consegna l'utilizzabilità:
 - la disponibilità di un locale di proprietà comunale sito in P.zza S. Cecilia 4R, per l'intero periodo della convenzione, con fornitura e consumi di energia elettrica e gas, spese condominiali ed assicurazione del locale a carico del Comune;
 - la disponibilità di un locale e del salone in Via Nizza 1/A, di proprietà comunale, per minimo due volte alla settimana, previo accordo con altre Associazioni/Enti ospiti dei locali, con fornitura e consumi di energia elettrica ed acqua, spese condominiali ed assicurazione del locale a carico del Comune;
 - la disponibilità di un locale di proprietà comunale sito in Via Giaccherio s.n. per l'intero periodo della convenzione, con fornitura e consumi di energia elettrica e acqua, spese condominiali ed assicurazione del locale a carico del Comune;

- la disponibilità di un locale di proprietà “A.R.T.E.” ed in disponibilità al Comune in Via Turati 27R, per minimo due volte alla settimana, con fornitura e consumi di energia elettrica e acqua, spese condominiali ed assicurazione del locale a carico del Comune;
 - Eventuali altre sedi che saranno individuate nel progetto;
2. Restano inoltre a carico del Comune le spese per interventi di straordinaria manutenzione mentre resta a carico dell’Organizzazione quanto altro non espressamente indicato al comma precedente o in altro articolo come a carico del Comune, nonchè tutti gli interventi che la medesima ritenga necessari per adeguare i locali alle attività di cui al progetto presentato, come accolto, previa autorizzazione scritta del Comune.
 3. L’Organizzazione risponde degli eventuali danni e delle perdite causate ai locali ed alle attrezzature concesse in uso. Nel caso l’Organizzazione intenda utilizzare i locali per iniziative in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, o privati operanti in campo sociale, ai soli fini previsti dalla vigente convenzione, previa richiesta scritta di autorizzazione da presentarsi al Comune per il tramite del Responsabile comunale con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, l’Organizzazione dovrà dichiarare esplicitamente di assumersi ogni responsabilità in merito.
 4. Alla scadenza della convenzione i locali saranno restituiti alla piena disponibilità del Comune, liberi e sgomberi da persone e cose, in buono stato di conservazione fatto salvo il normale logorio d’uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.
 5. L’Organizzazione dovrà provvedere direttamente, a propria cura e spese, all’acquisto di tutto quanto necessario per lo svolgimento delle attività, compresa l’attivazione e le spese di utilizzo delle linee telefoniche per tutti i Centri Sociali.
 6. Nel caso di organizzazione di attività esterne ai Centri Sociali l’Organizzazione potrà richiedere ai partecipanti un minimo contributo a copertura parziale delle spese, e di tali somme dovrà essere reso conto nella rendicontazione.

Articolo 5

Attività dell’Organizzazione

1. Le attività di cui all’articolo 2 devono essere effettuate secondo modalità tali da garantire il pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
2. Nello svolgimento delle attività ispiratrici della presente convenzione l’Organizzazione dovrà perseguire le seguenti finalità:
 - a) attivare percorsi di socializzazione tra anziani come prevenzione all’isolamento sociale;
 - b) promuovere azioni volte all’integrazione intergenerazionale per il passaggio di informazioni e di competenze su determinati argomenti e/o professioni;
 - c) sviluppare attività ludiche, sportive e turistiche, finalizzate alla promozione di un livello minimo di qualità di vita intesa anche come momento rilevante per la prevenzione di patologie cronico-degenerative e di patologie disabilitanti di basso o medio livello;
 - d) prevenire le più comuni patologie legate all’invecchiamento attraverso la promozione di attività sportive adeguate alle condizioni fisiche degli anziani interessati;
 - e) attività di protezione sociale mediante opera di sorveglianza, sostegno e recupero dell’anziano;
 - f) promuovere e trasmettere una cultura legata al volontariato finalizzato all’investimento del proprio tempo libero per attività nel mondo associativo.
 - g) Autorizzare e organizzare eventuali trasporti a favore degli anziani per permettere la piena partecipazione alle attività organizzate.
3. L’Organizzazione dovrà garantire l’apertura dei Centri Sociali con le seguenti modalità:
 - Centro di P.zza S. Cecilia 4R: attività per minimo tre volte alla settimana e per non meno di tre ore per ogni apertura;

- Centro di Via Nizza 1/A: attività per minimo due volte alla settimana e per non meno di tre ore per ogni apertura;
 - Centro di Via Giaccherio s.n.: attività per minimo tre volte alla settimana e per non meno di tre ore per ogni apertura;
 - Centro di Via Turati, 27R: attività per minimo due volte alla settimana e per non meno di tre ore per ogni apertura;
 - Eventuali altri centri individuati sulla base di altri protocolli già in essere in base alle attività inerenti la presente convenzione;
4. L'Organizzazione nell'utilizzo dei locali dedicati alle attività di aggregazione dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia ed a quanto previsto nel documento "Valutazione rischio incendio e piano di emergenza" fornito dal Comune per i locali messi a disposizione dal medesimo.
 5. Nei casi in cui i locali messi a disposizione si trovino in condomini, l'Organizzazione è tenuta ad attenersi alle disposizioni di cui ai regolamenti condominiali.
 6. L'Organizzazione non potrà utilizzare le attività di socializzazione di cui alla presente convenzione per la promozione ed acquisizione di propri tesserati, nonché l'uso di simboli finalizzati esclusivamente alla propria pubblicizzazione.
 7. Qualora l'Organizzazione intendesse dotare i Centri Sociali, a propria cura e spese, di targhe esterne, le medesime dovranno riportare in maniera inequivocabile la dicitura indicativa del ruolo del Comune di Savona.
 8. L'Organizzazione dovrà preventivamente sottoporre al Responsabile comunale, per ottenerne espresso assenso, ogni forma e materiale pubblicitario di tutte le attività comprese nella presente convenzione che dovrà comunque essere predisposto prevedendo la dicitura ed il ruolo del Comune di Savona.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle attività

1. Le concrete e dettagliate modalità di svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 sono determinate sulla base del progetto presentato dall'Organizzazione, Allegato A – Progetto presentato dall'Organizzazione e approvato con determinazione dirigenziale n. 2163 del 14/08/2026 - alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale, e che potrà essere adeguato, previo accordo tra le parti, alla situazione contingente nel corso di tutto il periodo di vigenza della convenzione stessa.
2. In particolare l'Organizzazione dovrà assicurare nello svolgimento delle sue attività l'attuazione dei seguenti interventi:
 - a) una estesa collaborazione con la rete associativa territoriale per le attività di tipo ludico, sportivo, aggregativo, di socializzazione, turismo sociale, laboratori, etc.;
 - b) la collaborazione con il Comune per l'attuazione delle attività legate ai progetti promossi dal Comune stesso per l'invecchiamento attivo.

Articolo 7

Personale

1. L'Organizzazione ad assicurare lo svolgimento delle attività mediante i propri volontari in un numero di _____, ferma restando la possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente."
2. In nessun modo l'attività dei volontari può configurarsi come sostitutiva del personale del Comune e non viene a costituirsi alcun rapporto di lavoro tra i volontari medesimi ed il Comune, neanche a titolo precario o a tempo determinato.
3. L'Organizzazione si assume espressamente la responsabilità della correttezza dell'effettuazione dei rimborsi ai propri volontari in osservanza a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

4. L'Organizzazione assicura inoltre per tutti coloro che verranno impiegati nella presente convenzione la specifica competenza, preparazione e piena affidabilità per la conduzione delle attività cui sono destinati.
5. L'Organizzazione assicura altresì che tutti coloro che verranno impiegati nella presente convenzione abbiano il godimento dei diritti civili e politici e che non siano stati condannati per delitti commessi mediante violenza contro le persone. Tali situazioni dovranno risultare da apposite autocertificazioni rilasciate dai diretti interessati e custodite dall'Organizzazione.
6. L'Organizzazione si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e volontari, ove applicabile, il Codice di comportamento adottato dal Comune di Savona ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorchè non allegato, e che l'Organizzazione dichiara, con la sottoscrizione della presente convenzione, di ben conoscere ed accettare.
7. Nel caso l'Organizzazione decidesse di utilizzare personale dipendente o libero professionista, assicura altresì che i rapporti saranno regolati da regolari contratti e dalle normative previdenziali e fiscali in materia e con osservanza di quanto all'art. 16 del d.lgs. n. 117/2017.
8. In caso di lamentele il Comune si riserva di approfondire i fatti segnalati e di eventualmente richiedere la sostituzione dei soggetti ritenuti non idonei.

Articolo 8

Rimborso delle spese e modalità di rendicontazione

1. Il Comune riconoscerà all'Organizzazione un rimborso spese non forfettario, comprensivo degli oneri della copertura assicurativa di cui all'articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017, che non potrà comunque superare la somma complessiva di € 13.000,00 (/00) per l'intera durata della convenzione, importo massimo complessivo delle spese rimborsabili nell'intera durata della convenzione dall'Organizzazione per una regolare ed ottimale attuazione delle attività di cui alla presente convenzione.
2. La liquidazione del rimborso spese, a fronte degli oneri e delle spese sostenute ed imputabili alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Organizzazione nell'ambito del progetto di cui alla presente convenzione, avverrà nel rispetto di quanto all'art. 33, comma 3, ed all'art. 56, comma 2 e comma 4, del d.lgs. 117/2017, secondo le seguenti modalità:
 - **un'anticipazione finanziaria soggetta a successiva rendicontazione** di € 3.000,00: da liquidarsi a seguito di richiesta da parte dell'Organizzazione attestante l'avvio delle attività, previa conferma da parte del Responsabile comunale per l'esecuzione delle attività; (l'eventuale quota non giustificata dovrà essere restituita).
 - **entro il 31 marzo**, a conclusione del primo semestre del periodo convenzionato, l'Organizzazione potrà richiedere l'erogazione del saldo della prima tranche, per un importo massimo di € 3.500,00, previa presentazione:
 - di una relazione particolareggiata sulle attività svolte nel primo semestre, recante, in particolare, l'indicazione delle tematiche affrontate, del numero degli anziani partecipanti, del numero dei volontari coinvolti, delle modalità di integrazione e collaborazione con le diverse realtà associative presenti sul territorio e dei risultati raggiunti;
 - della rendicontazione contabile delle spese sostenute, comprensiva dell'anticipazione e del saldo relativi al primo semestre, per un importo complessivo massimo di € 6.500,00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione;
 - della relativa documentazione giustificativa delle spese, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.L'erogazione del saldo della prima tranche è subordinata alla verifica della documentazione prodotta e all'attestazione di regolarità dello svolgimento delle attività da parte del Responsabile comunale competente.
 - **settembre 2027**: fino ad € 6.500,00 a conclusione del periodo convenzionato, previa

presentazione di relazione finale particolareggiata che riporti un concreto approfondimento delle diverse attività rese (tematica, numero anziani partecipanti, numero volontari coinvolti, integrazione con le diverse realtà associative territoriali, risultati raggiunti) che permetta una base di studio per futuri interventi di socializzazione a favore della fascia anziana di cittadini savonesi, corredata da rendicontazione contabile sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione, e relativa documentazione giustificativa, previa attestazione di regolarità sullo svolgimento delle attività resa da parte del Responsabile comunale.

3. L'Organizzazione dichiara che il rimborso non è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 10, n. 15, del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 9

Copertura assicurativa e responsabilità

1. L'Organizzazione è responsabile dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e risponde dei danni arrecati a persone o cose derivanti da fatti, comportamenti od omissioni ad essa imputabili, nello svolgimento delle attività medesime, manlevando il Comune da eventuali pretese di terzi per le quali ricorra la propria responsabilità.
2. L'Organizzazione si impegna a garantire, per tutta la durata della convenzione, la copertura assicurativa prevista dall'articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017, a favore dei volontari impiegati nelle attività, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Copia della polizza e delle relative quietanze di pagamento dovrà essere trasmessa al Comune.
3. L'Organizzazione è altresì responsabile della corretta gestione e dell'utilizzo dei locali e delle attrezzature messi a disposizione dal Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti applicabili e delle indicazioni impartite dal Comune, fatto salvo quanto posto dalla normativa vigente a carico del proprietario o del Comune in relazione alla manutenzione straordinaria e alla sicurezza strutturale degli immobili.
4. L'Organizzazione si impegna a garantire e dimostrare l'idoneità dei mezzi di trasporto, le relative RC Auto obbligatorie dei veicoli ed eventuali ulteriori coperture necessarie per le attività di trasporto;
5. L'Organizzazione si impegna a dimostrare l'idoneità dei conducenti (volontari e non);
6. In caso di iniziative realizzate in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o soggetti privati, previamente autorizzate dal Comune ai sensi dell'articolo 4, l'Organizzazione è tenuta a verificare che i soggetti coinvolti siano adeguatamente assicurati per le attività svolte ovvero ad assumere espressamente la relativa responsabilità.
7. L'Organizzazione si impegna a dotare i volontari impiegati nelle attività di cui all'articolo 2 di apposito tesserino di riconoscimento.

Articolo 10

Controllo

1. Il Comune eserciterà, tramite proprio personale, il controllo sul regolare svolgimento e sulla qualità delle attività rese dall'Organizzazione, sia direttamente che attraverso contatti con l'utenza.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare il rispetto di ogni normativa applicabile nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione sia direttamente con gli Enti preposti che attraverso l'acquisizione di ogni documentazione depositata presso l'Organizzazione, compresa la presentazione del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, e di copia delle autocertificazioni di cui all'articolo 7 rilasciate dai volontari impiegati nelle attività di cui alla convenzione, nonché con riferimento a quanto all'art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 117/2017.
3. Il mancato esercizio, per qualunque motivo, delle facoltà di controllo e verifica da parte del

Comune non comporterà in alcun caso acquiescenza da parte del Comune stesso in ordine alle eventuali irregolarità commesse dall'Organizzazione.

Articolo 11

Risoluzione del rapporto convenzionale

1. Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile opererà la risoluzione di diritto della convenzione con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione della convenzione, nelle seguenti ipotesi:
 - a) in ogni caso in cui il Comune dovesse rilevare che l'espletamento delle attività non è conforme a quanto previsto nella presente convenzione, contesterà l'inadempimento all'Organizzazione, assegnando un termine per fornire le giustificazioni. Ricevute le giustificazioni, se non le riterrà congrue, il Comune potrà richiamare l'Organizzazione al rispetto dei termini di cui alla presente convenzione ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine trascorso il quale senza esito il Comune potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del rapporto convenzionale;
 - b) per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge;
 - c) nel caso di gravi azioni, da parte degli operatori dell'Organizzazione, a danno della dignità personale, morale o fisica, dei soggetti assistiti;
 - d) nel caso in cui l'Organizzazione sospenda le attività con sua decisione unilaterale, qualunque sia la motivazione;
 - e) nel caso di cancellazione dell'Organizzazione dal Registro regionale, o nazionale, del Terzo Settore;
 - f) nei casi di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Organizzazione.
2. Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.
3. Dell'avvenuta risoluzione del rapporto convenzionale verrà data notizia dal Comune alla struttura regionale competente in materia di organizzazioni di volontariato.

Articolo 12

Protezione dei dati personali

1. Il Comune di Savona, in qualità di Titolare del trattamento, designa l'Organizzazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
2. L'Organizzazione si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni impartite dal Comune.
3. L'Organizzazione garantisce l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati e si impegna a non utilizzare, comunicare o diffondere i dati per finalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'atto di designazione a Responsabile del trattamento adottato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché alle disposizioni del medesimo Regolamento e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Articolo 13

Struttura responsabile

1. La struttura comunale responsabile è il Settore Attività Sociali ed Educative – Servizio Promozione Sociale, avente sede in Savona, Via Quarda Inferiore n. 4, telefono 019.8310.5500, e-mail servizi.sociali@comune.savona.it, PEC posta@pec.comune.savona.it - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ida Maria Moretto.

Articolo 14 Controversie

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Savona.
2. E' esclusa la clausola compromissoria.

Articolo 15 Norma finale

1. Tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si intende subordinato alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. La presente scrittura sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto nella data di apposizione delle firme digitali.

Per l'Organizzazione di Volontariato

Il Legale Rappresentante

.....

Per il Comune di Savona

Il Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative

Dott. Katia RATTO

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.